



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo Piombino

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino:

- VISTA** l'istanza prot. n. FSRU/15/2023 avanzata da Snam Fsrui Italia S.r.l., con sede a San Donato Milanese (MI) in data 25.09.2023, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 25556 in data 27.09.2023, intesa ad ottenere l'aggiornamento delle caratteristiche delle navi LNGC ammesse alla discarica nel "Regolamento attività del terminale FSRU Piombino" approvato con Ordinanza 67/2023 in data 03.05.2023;
- PRESO ATTO** della Dichiarazione Sostitutiva relativa al non aggravio di rischio ai sensi dell'allegato D del D.Lgs. n. 105/2015, redatta da Snam Fsrui Italia S.r.l. e sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inviata con nota prot. n. FSRU/16/2023 al Comitato Tecnico Regionale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed a questo Comando;
- CONSIDERATO** che le LNG Carrier manterranno caratteristiche *"analoghe alle gasiere già autorizzate alla discarica"*;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 67/2023 datata 03.05.2023 con la quale veniva approvato il Regolamento delle attività del Terminale FSRU Piombino;
- RITENUTO** necessario adeguare il Regolamento in precedenza richiamato in relazione alla documentazione prodotta da Snam Fsrui Italia S.r.l.;
- VISTI** gli articoli 17,30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

L'art. 6, comma 1, del Regolamento approvato con l'Ordinanza n. 67/2023 è così sostituito:

"Le navi ammesse al rifornimento del Terminale dovranno avere capacità massima di 181.000 m³ ed essere compatibili con il Terminale da un punto di vista della sicurezza e dell'operatività."

L'art. 7, comma 1, del Regolamento approvato con l'Ordinanza n. 67/2023 è così sostituito:

"La capacità massima di rigassificazione autorizzata è pari a 5 miliardi di m³ annui; il numero massimo autorizzato di accosti di navi metaniere al terminale è pari a 75 accosti all'anno per navi metaniere di capacità massima pari a 181.000 m³, con una frequenza che non sia superiore di massima ad una ogni 5/7 giorni."

Articolo 2

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge e ritenuti altresì civilmente e penalmente responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose per effetto delle trasgressioni commesse.

Piombino, Data di protocollo

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Alberto POLETTI

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 – art.21)